



Comune di VILLALVERNIA

Provincia di Alessandria

Via Roma n. 12 - 15050 VILLALVERNIA

Tel. +39 0131 83152 Fax 0131 83509

E-mail: info@comune.villalvernia.al.it

Cod.Fisc. e Part. IVA 00397670068



ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 8 APRILE 2020

**MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO
DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI, ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO
OBBLIGATORIO DI MASCHERINE**

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RICHIAMATI i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM, che si sono susseguiti nel tempo che dettano misure urgenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo quello del 1° aprile 2020, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei DP CM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti efficaci alla data del 3 aprile 2020 **è prorogata fino al 13 aprile 2020;**

CONSIDERATO CHE il DPCM 8 marzo 2020 indica all'art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'art. 1, anche presso gli esercizi commerciali;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;
- il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.”;

- il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;

VISTI i provvedimenti della Regione Piemonte che si sono susseguiti, da ultimo il Decreto del presidente della Giunta regionale n. 39 del 6.04.2020;

RITENUTO adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico, disponendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali e comunque nei luoghi aperti al pubblico la cui attività rimane consentita; Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VALUTATO CHE l'utilizzo delle mascherine di protezione di naso e bocca, unitamente all'uso dei guanti, può aiutare a limitare la diffusione del virus;

ATTESO che ad oggi sono stati distribuiti sul territorio comunale un numero sufficiente di mascherine;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al termine della situazione di emergenza coronavirus, l'uso obbligatorio della mascherina all'interno di tutti i pubblici servizi di commercio aperti al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti. E' fatto obbligo altresì, dell'uso della mascherina e dei guanti a tutti i corrieri e lavoratori che effettuano consegne a domicilio.

E' fatto obbligo alle persone che per necessita', (previste dal DPCM) devono uscire di casa, all'uso delle mascherina e dei guanti;

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art.7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000) e mediante applicazione dell'art.650 del codice penale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di ALESSANDRIA;
- alla Polizia Municipale di Novi Ligure;
- al Comando stazione Carabinieri di Villalvernia;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune di , per 15 giorni consecutivi;

Di informare la popolazione del presente provvedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Ente, nei negozi e nei luoghi più esposti al pubblico.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine pubblico e all'Agente di Polizia Locale, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti sul territorio ed in particolare all'esterno delle attività aperte al pubblico sia private che pubbliche.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 29 della L. 104/2010 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199

Villalvernia 08/04/2020

Il Sindaco
